

**A TUTTE LE IMPRESE EDILI
ED AFFINI OPERANTI NELLA
PROV. DI PADOVA, TREVISO E
ROVIGO**

**AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI**

Padova, 23 Ottobre 2023

Circolare n. 13/2023

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE DEGLI ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTIONI DELLA CASSA EDILE CON DECORRENZA DAL 1° OTTOBRE 2023 (DENUNCIA MUT PRESENTATA NEL MESE DI NOVEMBRE).

A seguito dell' Accordo Nazionale del 21 Settembre 2023 e dell'emanazione del Regolamento del Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore – Formazione e Incremento delle Competenze Professionali dei Lavoratori, che hanno rispettivamente rideterminato l'aliquota FNAPE (Circolare CEIV n. 10/2023) e istituito il nuovo contributo che alimenterà il summenzionato Fondo, (Circolare CEIV n. 11/2023), entrambi con decorrenza dal 1° Ottobre 2023, e comunque con la Denuncia MUT presentata nel mese di Novembre, varierà l'imponibilità INPS ed INAIL dei contributi dovuti alla Cassa Edile.

Infatti conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. N. 314/97, le somme dovute alla Cassa Edile sono assoggettate alla contribuzione INPS ed INAIL (con esclusione delle Quote Paritetiche di Adesione Contrattuale Provinciale e Nazionale a carico del datore di lavoro e del lavoratore) limitatamente al 15% del loro ammontare.

In conseguenza delle variazioni summenzionate, il coefficiente di raccordo che permette di conteggiare la percentuale di maggiorazione della base imponibile Cassa Edile, da considerare ai fini assicurativi e previdenziali, con decorrenza **1° Ottobre 2023 / Mut presentato nel mese di Novembre** è il seguente:

- Per il territorio della **Provincia di Padova 0,73%**
- Per il territorio della **Provincia di Treviso 0,73%**
- Per il territorio della **Provincia di Rovigo 0,81%**

Si ricorda inoltre che la contribuzione al Fondo Sanitario Nazionale è soggetta, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, ad un contributo di solidarietà del 10% dovuto all'INPS (Art. 6 del D.Lgs. 314/97).

Dal punto di vista fiscale, come indicato da comunicazione n.775/2021 della CNCE (consultabile su ceiv.eu/impresenormativa/circolari), a seguito di un pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 54E/2020), il contributo “**Fondo Assistenza/Cassa Edile**” a carico lavoratore ed impresa, **non concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale** (Circolare CEIV n. 6 2021).

Per quanto riguarda il Fondo Sanedil, i contributi versati non concorrono alla formazione del reddito in capo agli iscritti, nel limite di 3.615,20 per ciascuna annualità (Circolare CEIV n. 20/2021).

Il personale delle sedi della Cassa Edile è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti.

Il Presidente
Geom. Silvano Armellin